

BOZZE DI STAMPA
24 gennaio 2019
N. 2 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno
e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione (989)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 3

3.125 (testo 4)

SAPONARA, GRASSI, AUGUSSORI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI,
BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1048, capoverso 1-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "con anzianità di" è aggiunta la parola: "prima"

1-ter. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le limitazioni alla circolazione i veicoli di interesse storico in possesso del Certificato di Rilevanza Storica di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli Enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, qualora tale riconoscimento sia riportato sulla carta di circolazione, sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante".

1-quater. All'articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti perio-

di: "L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o di un Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da uno degli Enti indicati dall'art. 60 D.Lgs. 30/04/92 (C.d.S.). In caso di reimmatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere le targhe della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa conforme, per dimensioni e caratteristiche, a quella di prima immatricolazione o del periodo storico di costruzione e/o circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti ovvero ai veicoli già circolanti, muniti di Certificato di Rilevanza Storica rilasciato da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'art. 60 D.Lgs. 30/04/92 C.d.S, i cui proprietari intendano richiedere la reimmatricolazione con targhe del periodo storico di costruzione o commercializzazione dei medesimi, a condizione che la sigla alfa numerica prescelta non appartenga ad altro veicolo già circolante"».

3.870 (già 3.87 testo 2)

NATURALE, PIARULLI, ABATE, LOMUTI, MOLLAME, AGOSTINELLI, FATTORI, PUGLIA, TRENTACOSTE, MININNO, ROMANO, Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, GARRUTI, QUARTO, DELL'OLIO, DONNO, TURCO, PESCO, GALLICCHIO, PIRRO, ACCOTO, PRESUTTO, DESSÌ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nei territori della Regione Puglia dal 26 febbraio al primo marzo 2018, le imprese agricole che hanno subito danni dagli eccezionali avversi eventi meteorologici e alluvionali che hanno interessato l'intero territorio della Regione Calabria nei mesi di novembre e dicembre 2018, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei territori della Provincia di Matera e di Potenza nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo

29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

1-ter, Le regioni Puglia, Calabria e Basilicata possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma i-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

ORDINE DEL GIORNO

G3.79 (già em. 3.79)

QUARTO, PATUANELLI, MOLLAME, ABATE, ACCOTO, ANGRISANI, AUDDINO, CAMPAGNA, CORBETTA, CROATTI, DELL'OLIO, DI MICCO, DONNO, DRAGO, FLORIDIA, GALLICCHIO, GARRUTI, GAUDIANO, L'ABBATE, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LOMUTI, MARINELLO, MININNO, MORONESE, NATURALE, ORTIS, ORTOLANI, PIARULLI, PIRRO, Giuseppe PISANI, PRESUTTO, RICCARDI, ROMANO, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 989, di conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione;

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame reca misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro, anche con riferimento al settore agricolo; dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio "Xylella fastidiosa", patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philaeus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione "chirurgica" dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso: a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare; b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppaia, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

impegna il Governo, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

1) a mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 100 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

2) a valutare la concreta possibilità di riconoscere il valore storico delle piante di ulivo e degli uliveti, che rappresentano un simbolo e un tutt'uno con il nostro territorio e paesaggio;

3) ad attuare una tempestiva eradicazione "chirurgica" dei soli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto, stante anche quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2 bis, della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015;

4) ad adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

5) ad avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto normativo vincolante assunti in sede unionale in relazione alla presenza del batterio xylella nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite rigorosi isolamenti fisici e sovrainnesti.

EMENDAMENTI

3.0.1 (testo 4)

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese).

1. All'articolo 3 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale."

2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de *minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con

conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Giustizia, ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

4. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.».

3.0.143 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, MARIN, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI,
AUGUSSORI, SAPONARA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Disposizioni urgenti per la semplificazione della normativa sul sostegno allo sviluppo locale)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: ", dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

2. All'articolo 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

'6-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto".

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 4

4.0.700 (già 4.9 testo 3)

CANDURA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

*(Modifiche al codice di procedura civile
le in materia di espropriazione presso terzi)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinque-mila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo";

b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto".

2. All'articolo 164-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo."

Art. 4-ter

(Modifiche in tema di notificazioni a mezzo posta)

1. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta e a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'am-

ministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi e durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma 2 del presente articolo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

2. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio medesimo nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativi al primo anno dal quale decorre l'aggregazione; sono tenuti ad utilizzare esclusivamente personale dipendente per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; devono fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; infine devono presentare una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dalla quale risulti:

a) l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) di non trovarsi in una delle situazioni previste dal predetto articolo 80, comma 5, lettera b), fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 nonché dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera l), del medesimo articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica

a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

3. I servizi di cui al comma 1 si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.»

Art. 6

6.3 (testo 3)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3 bis, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

3-ter. Dal 1° gennaio 2019, e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico come individuato con il decreto di cui al comma *3-bis*, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel

testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

3-quater. L'iscrizione al nuovo Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento. Agli oneri derivanti dall'istituzione del registro elettronico, pari a 1,61 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale che sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo, e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli importi delle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5 del medesimo decreto legislativo, secondo criteri e

modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.600 (già 6.13)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, FAGGI, CAMPARI, PEPE, PERGREFFI, AUGUSSORI, SAPONARA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-*ter*. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*) - *1*. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a)* la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- b)* esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c)* la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d)* l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione. Essi includono:

- a)* l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b)* i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c)* i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione Europea ai sensi del comma 2 , provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2 lettere da *a)* a *e)*. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo 9-*bis*. lett. *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione Europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto , provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da *a)* a *e)*.

6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatoli emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità».

Art. 10

10.0.11 (testo 3)

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Interpretazione autentica in materia di attività svolte dai professori e ricercatori universitari)

1.L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, fermo restando il rispetto del limite retributivo previsto dall'articolo 23- ter del D.L. n 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 e articolo 13 del d.l. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita iva, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero professionale.

2. Dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente e al Rettore.

3.Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca, e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato Accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.»

Art. 11

11.0.101 (testo 4)

TESEI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI,
BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Sino alla data di immissione in ruolo dei candidati vincitori del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari. Nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente.

2. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».
